

COMUNE DI RADICOFANI

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del 26.03.2004

Oggetto: Istituzione norme regolamentari sull'ICI.

L'anno duemilaquattro addi ventisei del mese di marzo alle ore diciannove nella Residenza Municipale, per riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1) Angelini Anna Maria	Consigliere		Si
2) Casubaldo Alessandria	Consigliere		Si
3) Coppetti Lisana	Consigliere		Si
4) Costa Giovanni	Consigliere	Si	
5) De Luca Giuseppe	Consigliere	Si	
6) Del Grasso Romina	Consigliere		Si
7) Faedda Giancarlo	Consigliere		Si
8) Ficola Alessandro	Consigliere	Si	
9) Foà Ugo	Consigliere	Si	
10) Magrini Massimo	Consigliere	Si	
11) Puggionini Bernardino	Consigliere		Si
12) Severini Marianna	Consigliere	Si	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Roberto Dottori

Il Sig. Bonsignori Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza stante il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

A questa seduta sono presenti gli Assessori esterni:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Bonsignori Andrea



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Dottori

[Handwritten signature of Roberto Dottori]

PARERI DI REGOLARITA'

Si esprimono i seguenti pareri per la regolarità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 16.8.2000, n. 267: tecnica contabile favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto Dottori

Radicofani, li

[Handwritten signature]
26 MAR 2004



Pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' stata depositata presso l'Albo Pretorio il 24 APR 2004 e rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata comunicata, con lettera n° in data al capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata comunicata con lettera n° in data al Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto Dottori

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. Conseguentemente è divenuta esecutiva il

29 MAR 2004 data di inizio della pubblicazione (art. 134, c.1 D. Lgs. n. 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto Dottori

COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale depositato presso questo Ente.

Radicofani, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto Dottori

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto IL Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni";

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 114/E, avente per oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Applicabilità dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze";

DATO atto che questo Ente non si è dotato di un Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ma che intende comunque procedere alla disciplina regolamentare di un solo aspetto inerente le pertinenze;

Preso atto degli interventi, a parte congiuntamente verbalizzati;

Con voti favorevoli numero sei e con l'astensione dei Consiglieri **Magriani e Costa**

DELIBERA

Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

di istituire la seguente norma regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili:

ART. 1 "PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE"

Oltre a quelle previste dalla legge si considerano abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta per l'abitazione principale:

- le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta) purchè funzionalmente collegate con l'abitazione principale e comunque poste ad una distanza non superiore a 700 metri, e classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali.
- Le pertinenze di cui trattasi non potranno essere di numero superiore ad una per ogni abitazione principale.
- Quelle concesse in uso gratuito o comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale con la conseguente applicazione della detrazione di imposta deliberata dall'organo consiliare e dell'aliquota riservata alle prime abitazioni;

di comunicare la integrazione al regolamento unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

con separata idonea votazione resa nelle forme di legge, con voti favorevoli numero sei e l'astensione Consiglieri Angelini, Costa, Faedda e Magriani

DELIBERA

ndere immediatamente esecutiva la presente delibera ai sensi dell'articolo 47 della Legge 142 del 1990